



# **COMUNE DI LAVARONE**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 03.10.2012

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lavarone dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, e per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente del Comune nei limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993;
2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, si possono prevedere, nei limiti stabiliti dalla legge, aliquote differenziate tra diverse categorie di immobili.
3. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006).

## **Art. 3 - Aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa i valori minimi da utilizzare ai fini del potere di accertamento; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori del presente comma.
2. I valori di cui al comma precedente verranno determinati tenendo in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

## **TITOLO II - AGEVOLAZIONI**

### **Art. 4 – Assimilazione ad abitazione principale ed agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:
  - a. a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b. dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 446/97, alle abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli aventi la maggiore età) è applicata un'aliquota agevolata nella misura stabilita ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza, vi dimora abitualmente e costituisce nucleo familiare a se stante. La dimostrazione dell'unità immobiliare, della concessione dell'uso gratuito e del grado di parentela dovrà essere attuata, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato, fatte salve le dichiarazioni già presentate per le stesse fattispecie ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
4. Le agevolazioni di cui al comma 1. lettera b. del presente articolo, troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale.

### **Art. 5 – Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137".
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o

l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - a) gravi carenze statiche, ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

### **TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI**

## **Art. 6 - Denunce**

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge. Essa ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'I.M.U.P.

## **Art. 7- Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012 il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale conforme alle specifiche tecniche allo scopo approvate dall'Agenzia delle Entrate.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore ad Euro 12,00.

## **Art. 8 - Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

### **Art. 9 - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 10.
3. L'importo chiesto a rimborso deve essere non inferiore ad Euro 12,00 annui.

### **Art. 10 - Calcolo degli interessi**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della L. 296/06, la misura annua degli interessi sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale vigente al 1<sup>a</sup> gennaio di ciascun anno d'imposta.

### **Art. 11 - Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta municipale propria.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 12 - Norme di rinvio**

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, del D.M. del Ministero dell'Interno del 02.08.2012 e dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente approvato con delibera consiliare n. 9 di data 29 marzo 2012.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. b. che troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2013.

# INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	2
Art. 2 – Aliquote e detrazioni d'imposta	“	2
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	2
TITOLO II –AGEVOLAZIONI	“	3
Art. 4 – Assimilazione ad abitazione principale ed agevolazioni	“	3
Art. 5 – Riduzioni	“	3
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	4
Art. 6 – Denunce	“	5
Art. 7 – Modalità di versamento	“	5
Art. 8 – Accertamenti	“	5
Art. 9 – Rimborsi	“	6
Art. 10 – Calcolo degli interessi	“	6
Art. 11 – Funzionario responsabile	“	6
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	6
Art. 12 – Norme di rinvio	“	6
Art. 13 – Entrata in vigore	“	7